



**Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale di
Endine Gaiano**

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Finalità del regolamento.....	4
Art. 4 – Finalità del trattamento.....	4

ACCESSO AI DATI

Art. 5 – Soggetti	4
Art. 6 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	5
Art. 7 – Accesso ai sistemi e parole chiave	5
Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	6
Art. 10 – Obblighi degli operatori	6
Art. 11 – Informazioni rese al momento della raccolta	7
Art. 12 – Individuazioni delle zone da video sorvegliare	7

DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell’interessato	7
--	---

LIMITI ALLA UTILITÀ DEI DATI

Art. 14 – Sicurezza dei dati	8
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati.....	8

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 – Comunicazione	8
-------------------------------	---

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Modifiche regolamentari	9
Art. 18 – Pubblicità del regolamento.....	9

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Endine Gaiano, che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti (ed in particolar modo a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il D.L. 30 Giugno 2003 n. 196), ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante della Privacy e ad ogni altra normativa, nazionale e comunitaria, in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, situata al piano 2° del Comune di Endine Gaiano, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) Per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) Per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) Per "**titolare del trattamento**", il Comune di Endine Gaiano e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il Sindaco pro-tempore;
- e) Per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) Per "**incaricati del trattamento**", le persone fisiche autorizzate, dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento.
- g) Per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) Per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) Per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate affinché il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo, e i programmi informatici utilizzati, sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 4 - Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale di Endine Gaiano e, quindi, ad assicurare maggior sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree ritenute più a rischio;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- g) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

ACCESSO AI DATI

Art.5 – Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Endine Gaiano che, con proprio atto, individua e nomina il responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal Responsabile della Polizia Locale.

Responsabile del trattamento è, quindi, il Responsabile della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco.

Il responsabile del trattamento:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date.
- Custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
- Nomina gli incaricati del trattamento.

Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile può, eventualmente, nominare gli incaricati del trattamento per garantire una migliore gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. Tra gli incaricati possono essere designati, con atto di delega del responsabile, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password.

Art. 7 – Accesso ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Sindaco, al responsabile del trattamento ed agli incaricati del trattamento.
2. Il sistema dovrà essere fornito di "password" di accesso.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso al sistema è altresì consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Trattamento ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle incaricate devono essere autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla stanza ove è ubicato il sistema solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del corpo di Polizia Locale.
4. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un massimo di 24 ore successive alla registrazione sul server, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso, casi per i quali viene stabilito un termine massimo di sette giorni. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è, parimenti, limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte

mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'attività di videosorveglianza, pertanto, raccoglierà esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno, quindi, stabilite in modo conseguente.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati ai server:
 - ASUS RS300-E8-P54 per la registrazione video
 - DELL POWER EDGE 2950 per la registrazione delle sole targhe
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Endine Gaiano si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui verrà riportata la seguente dicitura: "Polizia Locale – Comune di Endine Gaiano – Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Endine Gaiano, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione Locale.

Art. 12 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare

Compete alla giunta comunale, in collaborazione con il Responsabile della Polizia Locale, l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Responsabile del Trattamento provvederà a comunicare alla giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di apposita deliberazione, un contributo spese da corrispondere, da parte del richiedente, a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, fax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto. L'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia del proprio documento di identità e dovrà, altresì, indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa; nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'istante, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso i locali della Polizia Locale o, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione.
2. Per maggior sicurezza verrà privilegiato, se possibile, l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Endine Gaiano a favore di soggetti pubblici, esclusi enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità
5. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
6. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato del trattamento provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alle prescrizioni delle modalità di ripresa (di cui all'art. 9 comma 3 del presente regolamento), l'incaricato del trattamento procederà quando possibile agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativi, atti amministrativi dell'autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.